

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1953, n. 1

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1953.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1953, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio Regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 gennaio 1953.

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
BISIA

REGIONALGESETZ 10. Januar 1953, Nr. 1

**Ermächtigung zur provisorischen Bilanzgebarung für das Finanzjahr 1953.**

DER REGIONALRAT  
hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES  
verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Regionalausschuss ist ermächtigt, bis zur Genehmigung mittels Gesetz und nicht über den 31. März 1953 hinaus, provisorisch die Bilanzgebarung

der Region für das Finanzjahr 1953, gemäss den Voranschlägen der Einnahmen und Ausgaben und dem entsprechenden Gesetzentwurfe, die dem Regionalrate unterbreitet wurden, zu übernehmen.

Art. 2

Vorliegendes Gesetz wird im Sinne des Art. 49 des Sonderstatutes für das Trentino-Tiroler Etschland als dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatte der Region in Kraft.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für seine Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, 10. Januar 1953.

*Der Präsident des Regionalausschusses,*  
ODORIZZI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 gennaio 1953, n. 1

**Sostituzione del Presidente della Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di commercio stabile e ambulante.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DEL TRENTO-ALTO ADIGE

Visto il R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501;

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 327;

Visti gli art. 27 e 28 del Decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1951, n. 574, con le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il Decreto Presidenziale 29 ottobre 1951, n. 22, registrato alla Corte dei Conti il 12.11.1951 - registro 1 - foglio 54, con cui il signor Giovanni Battista Girardi — Assessore Regionale all'Industria, Commercio e Turismo — veniva nominato Presidente della Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di commercio stabile e ambulante;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 di data 18 dicembre 1952, registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 1952, reg. 3, foglio 188, con cui il signor Paolo Berlanda viene nominato Assessore Regionale all'Industria,